
PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

(Codice interno: 480519)

LEGGE REGIONALE 05 luglio 2022, n. 14

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve".**

1. L'articolo 29 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 è così modificato:

- a) al comma 1 le parole: *"anche proponendo modifiche alle caratteristiche dell'impianto, il rinnovo della concessione secondo le procedure di cui agli articoli da 18 a 22."* sono sostituite dalle parole: *" , nel rispetto della vigente normativa, il rinnovo della concessione aggiornando la documentazione di cui all'articolo 20, comma 1, solo qualora siano intervenute modifiche."*;
- b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Nel caso in cui fossero proposte modifiche sostanziali all'impianto, il concessionario produce, secondo le procedure di cui agli articoli da 18 a 22, la sola documentazione inerente alle modifiche proposte."

Art. 2**Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 5 luglio 2022

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve".

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

Dati informativi concernenti la legge regionale 5 luglio 2022, n. 14

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 16 febbraio 2022, dove ha acquisito il n. 122 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Finco, Rizzotto, Cecchetto, Cestaro, Corsi, Dolfin, Favero, Maino, Rigo, Vianello e Zecchinato;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare;
- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 28 aprile 2022;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Nicola Ignazio Finco, e su relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Andrea Zanoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 giugno 2022, n. 14.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Nicola Ignazio Finco nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con la proposta di legge in oggetto si dispone di intervenire sulla materia del rinnovo della concessione degli impianti a fune, come noto soggetti a concessione pubblica, rilasciata per una durata pari alla vita tecnica dell'impianto, più raramente di durata pari alle revisioni generali dell'impianto stesso o con scadenze ancora diverse, e sulla disciplina del procedimento amministrativo di rinnovo, sotto il profilo della documentazione richiesta.

Quanto sopra anche in esito all'entrata in vigore dell'articolo 31 bis (Operatività degli impianti a fune) della legge 164/2014, e dei successivi criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° dicembre 2015, n. 203, con i quali è stato superato il concetto di vita tecnica dell'impianto, concetto peraltro non previsto dalla normativa di rango europeo, prevedendo, in sostanza, che se l'impianto è positivo alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali (definite revisioni generali), la vita tecnica è spostata di dieci anni e questo può essere ripetuto più volte.

Le richieste di rinnovo, come intese dalla legge regionale n. 21 del 2008, risultano documentalmente complesse, in quanto si ritiene che implicino, comunque, un progetto di rifacimento dell'impianto e sono dunque soggette alla ripresentazione della documentazione tecnica.

Il presente progetto di legge si propone di recepire nell'ordinamento regionale il nuovo quadro normativo, introducendo nella legge di settore una disciplina degli adempimenti di rinnovo in termini semplificati, ove ricorrano le condizioni per le quali la documentazione richiesta dall'attuale quadro normativo sarebbe la medesima già agli atti della pubblica amministrazione, depositata al momento della richiesta della concessione.

Con la modifica del comma 1 dell'articolo 29, a fronte del rinnovo per la concessione per un impianto esistente, in regime di proroga della vita tecnica dell'impianto, ove non sussistano modifiche sostanziali all'impianto stesso si prevede, quindi, che non necessiti la ripresentazione della documentazione, prevista e già esibita agli atti, e si prevede, invece, un mero aggiornamento della documentazione prevista dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale n. 21 del 2008, solo qualora siano intervenute modifiche.

Solo in relazione ad eventuali modifiche sostanziali dell'impianto sarà necessario produrre la documentazione inerente tali modifiche, nel rispetto della procedura di cui agli articoli da 18 a 22 della legge regionale (comma 1 bis).

Acquisito il parere favorevole della Prima Commissione (seduta del 27 aprile 2022), ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento, e avvalendosi, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica della Direzione Infrastrutture e trasporti della Giunta, la Seconda Commissione nella seduta del 28 aprile 2022 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 122 e lo ha approvato a maggioranza.

Favorevoli: il Presidente Rizzotto ed i Consiglieri Bet, Cavinato Centenaro, Sponda e Zecchinato (Zaia Presidente), Cestari e Dolfin (Liga Veneta per Salvini Premier) e Formaggio (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni).

Astenuto il Consigliere Zanoni (Partito Democratico Veneto).”;

- Relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Andrea Zanoni, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

questo è un progetto di legge che va a intervenire, come abbiamo sentito anche dal relatore, sulla procedura documentale relativa agli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto delle piste e dei sistemi di innevamento programmato.

Si tratta, quindi, di una modifica che va a recepire delle norme superiori e va a semplificare le procedure qualora si presentino delle modifiche non sostanziali. In particolare viene previsto all'articolo 29 che, a fronte del rinnovo per la concessione per un impianto esistente in regime di proroga della vita tecnica dell'impianto, ove non sussistano modifiche sostanziali all'impianto stesso, non sia necessaria la ripresentazione della documentazione prevista e già esibita agli atti. Si prevede, invece, un aggiornamento della documentazione prevista dall'articolo 20 della legge regionale n. 21/2008 solo qualora siano intervenute modifiche. Quindi, solo in relazione a eventuali modifiche sostanziali dell'impianto, sarà necessario produrre la documentazione inerente, nel rispetto della procedura della legge citata.

Questo, quindi, è un progetto di legge che ha come obiettivo, quello di semplificare la procedura, ma che non comporta nessun abbassamento di guardia per quanto riguarda il controllo e il funzionamento di questi impianti. Abbiamo anche recentemente vissuto delle tragedie nazionali a causa di violazioni gravissime della legge, proprio relative alle manutenzioni di questi impianti. Quindi, su questo fronte bisogna porre assolutamente massima attenzione. In questo caso, come è già stato detto, si tratta solo di semplificazioni qualora appunto esistano già queste documentazioni e solo in caso di modifiche non sostanziali di questi impianti. Non si vanno a creare scorciatoie sulla sicurezza, sui controlli, ma si va solamente a prevedere una via più semplice per quanto riguarda la documentazione e solo in determinati casi minori.”

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 29 della legge regionale n. 21/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 29 - Rinnovo della concessione.

1. Alla scadenza della concessione, il concessionario ha titolo preferenziale per il rinnovo della stessa; a tal fine, prima dei sei mesi anteriori alla scadenza della concessione, il concessionario può chiedere alla provincia, *nel rispetto della vigente normativa, il rinnovo della concessione aggiornando la documentazione di cui all'articolo 20, comma 1, solo qualora siano intervenute modifiche.*

1 bis. Nel caso in cui fossero proposte modifiche sostanziali all'impianto, il concessionario produce, secondo le procedure di cui agli articoli da 18 a 22, la sola documentazione inerente alle modifiche proposte.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione infrastrutture e trasporti